

## **ART. 31 – AUTOMATISMI ECONOMICI DEGLI APPARTENENTI ALLE PRIME DUE AREE PROFESSIONALI**

La materia degli automatismi economici degli appartenenti alle prime due aree professionali è disciplinata dall'art. 32 del CIA 24/11/00 che di seguito si riproduce integralmente:

“Con riferimento a quanto previsto dai comma 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 7 e dagli articoli 8 e 9 del precedente contratto integrativo aziendale del 7.4.93 (in tema di automatismi economici indirizzati agli appartenenti alle prime due aree contrattuali), le parti convengono di esaminare la materia e di poter pervenire a nuove intese al riguardo, sia in sede di stesura contrattuale, sia nel corso della valenza contrattuale, a seguito di un eventuale diverso utilizzo, anche in altra area, di parte degli appartenenti alle due aree menzionate.

### **Norma transitoria**

Gli ex operai, inquadrati nella 2<sup>a</sup> Area Professionale, 1° livello retributivo, che già beneficiano dell' assegno personale mensile di cui all' art. 8, 1 c. C.I.A. 7.4.93 continuano a percepirlo. Resta inteso che tale assegno verrà corrisposto per 13 mensilità annue e l'importo sarà corrispondente alla differenza tra la somma delle voci stipendio e scatti di anzianità (in numero corrispondente all'anzianità di servizio utile a tale fine maturata) di spettanza dell'ex Imp. 2.a e la somma tra le voci stipendio e scatti di anzianità percepite. Decorsi quindici anni dall'acquisizione dell'assegno di cui sopra, la differenza in base alla quale l'importo dell'assegno è determinato, verrà calcolata raffrontando la retribuzione dell' ex Operaio con quelle dell'ex Impiegato di 1.a, anziché con quello dell'ex Impiegato di 2.a.

Gli ex operai specializzati, inquadrati nella 2<sup>a</sup> Area Professionale, 3° livello retributivo, che già beneficiano dell'assegno personale mensile di cui all'art. 8, 3° comma C.I.A. 7.4.93, continuano a percepirlo. Resta inteso che tale assegno verrà corrisposto per 13 mensilità annue e l'importo sarà corrispondente alla differenza tra la somma delle voci stipendio e scatti di anzianità (in n.° corrispondente all'anzianità di servizio utile a tale fine maturata) di spettanza dell'ex Imp. 1.a e la somma tra le voci stipendio e scatti di anzianità percepite.

I dipendenti assunti o comunque inquadrati nella 2<sup>a</sup> Area Professionale, 3° livello retributivo, limitatamente agli ex Operai specializzati che non abbiano ancora maturato il diritto all'acquisizione dell'assegno indicato al comma che precede, lo percepiranno dopo 15 anni di appartenenza alla ex qualifica di inquadramento purchè nei 2 anni antecedenti a quello in cui possono maturare la predetta acquisizione, abbiano conseguito un giudizio di sintesi non negativo.

A decorrere dalla data in cui ciascun ex Operaio e ex Operaio specializzato ha fruito dell'assegno riguardo ai precedenti comma, in occasione di ogni scatto di anzianità l'assegno stesso è ricalcolato tenendo conto delle differenze, come sopra determinate, facendosi riferimento a tal fine e per entrambe le retribuzioni tra cui si effettua la differenza, allo scatto di anzianità acquisita.

Gli ex operai e gli ex operai specializzati come individuati ai comma che precedono, peraltro, continuano a percepire gli assegni di beneficio economico per automatismo di cui all'art.30, secondo le previsioni indicate nell'art.45 del presente contratto.

In qualsiasi caso di passaggio di livello o di Area l'eventuale maggiore retribuzione già percepita dall'ex operaio e dall'ex operaio specializzato, rispetto a quella di spettanza del livello o Area in cui va ad essere inquadrato, viene mantenuta come assegno “ad personam”, assorbibile con successivi scatti di anzianità e passaggi di livello o Area ad eccezione di quanto previsto dal 3° comma dell'art.30 che precede.

Gli ex Commessi (o ex Capo Commessi) inquadrati nella 2<sup>a</sup> Area Professionale 1° (o 2°) livello retributivo, che beneficiano dell'assegno personale mensile di cui all'art. 9, 1° comma C.I.A.

7.4.93, continuano a percepirlo. Tale assegno verrà ricalcolato secondo le previsioni contenute nel 2° comma del citato art. 9.

Dopo 20 anni d'appartenenza alla ex categoria dei Commessi e di adibizione alle mansioni di autista in via continuativa presso la Direzione Generale la differenza in base alla quale l'importo dell'assegno personale di cui al comma che precede è determinato, viene calcolata raffrontando la retribuzione dell'ex Commesso con quella dell'ex Impiegato di 1.a, anziché con quella dell'ex Impiegato di 2.a

Gli ex Commessi (o Ex Capo Commessi) come individuati ai due comma che precedono, continuano ad avere diritto al beneficio economico per automatismo previsto per gli ex Commessi di cui all'art.30, secondo le previsioni indicate nell'art.45 del presente contratto.

In caso di passaggio di livello (o di Area) o di mutamento di mansioni, fatte salve le previsioni contenute nell'art.26 "Autisti", l'eventuale maggiore retribuzione già percepita dall'ex Commesso (o ex Capo Commesso) con mansioni di autista, rispetto a quella di pertinenza del livello (o Area) in cui, rispettivamente, va ad essere inquadrato o relativa alle mansioni che va a svolgere, viene mantenuta come assegno "ad personam" assorbibile con successivi scatti tabellari o passaggi di livello (o di Area)."

